N. R.G.



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dr.ssa Silvia Governatori

Presidente

dr.ssa Susanna Zanda

giudice

dr.ssa Ilaria Benincasa

giudice relatore

nel procedimento di reclamo indicato in epigrafe, promosso da

nei confronti di

, rappresentata dalla società

ha pronunciato la seguente

ordinanza

visto il reclamo proposto da ritto della avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura di espropriazione immobiliare n. r.g.e. promossa da

., rappresentata dalla società

vista la comparsa di costituzione della reclamata; sentite le parti all'udienza del 14/8/2024; osserva: 1. In via preliminare, occorre rilevare che la ... con il ricorso depositato il 7/10/2023, ha proposto doglianze qualificabili come opposizione agli atti esecutivi unitamente a doglianze qualificabili come opposizione all'esecuzione.

Per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi, l'art. 617 c.p.c. prevede che le opposizioni "relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti".

Posto che nel caso di specie la notifica del pignoramento – primo atto esecutivo – è ritualmente avvenuta in data 11/7/2023 presso il luogo di residenza della reclamante, risulta tardiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta soltanto il 7/10/2023.

Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dalla , non essendovi la prova che la reclamante non abbia potuto depositare l'opposizione tempestivamente per causa ad essa non imputabile.

D'altra parte, le dichiarazioni contenute nella cartolina di ricevimento della notifica fanno prova fino a querela di falso di quanto l'agente postale ha personalmente attestato, dunque nel caso di specie anche della convivenza (ancorché temporanea) tra la reclamante e soggetto che ha ritirato l'atto (sul fatto che le attestazioni compiute dall'agente di . siano idonee a fare fede fino a querela di falso, v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019).

Non rileva in questa sede la circostanza che la ' non sarebbe venuta effettivamente a conoscenza della notifica del pignoramento, dovendo detta questione essere risolta nei rapporti interni tra la reclamante e il soggetto che ha ritirato l'atto.

Dalla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze inerenti la notifica del precetto.

2. Con riguardo alle ulteriori questioni, in ossequio al principio della ragione più liquida il Tribunale ritiene di esaminare prioritariamente quanto dedotto dalla in merito al difetto di legittimazione di ,, quale procuratrice di In particolare, la reclamante ha dedotto, *inter alia*, che è priva della necessaria iscrizione allo speciale albo di cui all'art. 106 TUB, e dunque non è legittimata ad agire nel procedimento.

La convenuta ha replicato quanto segue:

"È anzitutto pacifico che soggetti iscritti in tale Albo.

.. rientra tra i

Quest'ultima ben può affidare, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la gestione dei crediti ceduti, a soggetti anche diversi da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, come indicato anche nella comunicazione di Banca d'Italia del 11.11.2021, nella quale si conferma la compatibilità delle pratiche operative che distinguono tra un soggetto, al quale vengono assegnati i compiti di garanzia e come tali non derogabili ai sensi della L. n. 130/1999, e un soggetto, responsabile del recupero dei crediti, che ben può non essere iscritto all'albo ex art. 106.

La mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 non esclude dunque la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti da parte del soggetto delegato, che può pertanto legittimamente portare avanti l'azione esecutiva su incarico e sotto il controllo del soggetto iscritto nell'albo ex art. 106 (cfr., Trib. Bergamo, 24.5.2023, n. 1081; Trib. Perugia, 26.10.2023, n. 1616; Trib. Messina, 21.12.2023, n. 2478; Trib. Firenze, 6.7.2023, n. 2094), purché la riscossione dei crediti ceduti sia effettuata direttamente da quest'ultimo.

Ora, come risulta dalle procure allegate in atti la è delegata espressamente a "... sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante

, predisporre, sottoscrivere e notificare atti di precetto; predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura; richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi, presentare denunce, istanze ed esposti, rimetterli, costituirsi parte civile ... promuovere e gestire possibili contestazioni o opposizioni ad azioni legali già iniziate, precetti, esecuzioni, atti esecutivi, stati passivi ecc ... ".

Viene altresì decisivamente precisato che "ogni potere conferito al Procuratore in virtù della presente Procura non potrà includere attività oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e della L. n.130 del 30 aprile

1999" (sottolineato aggiunto), ovvero proprio le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento".

3. Ciò premesso, al fine di verificare i poteri attribuiti a , occorre esaminare la procura rilasciata alla stessa da e prodotta dalla convenuta quale doc. 5.

Nella procura si legge che è delegata a "porre in essere nei confronti dei debitori ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, per: (i) il recupero tempestivo del credito da parte di (v. lettera d), "ove espressamente richiesto dalla legge o dai Contratti Originari rilasciare quietanze e ricevute di pagamento ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati" (lettera j), "fare tutto quanto necessario per agevolare l'incasso dei Crediti Rilevanti da parte di facendo in modo che tali somme siano pagate direttamente a J" (lettera k), "ricevere gli assegni intestati al titolare dei Crediti Rilevanti" (lettera 1), "richiedere che vengano prestate volontariamente o legalmente, ove ritenuto opportuno o appropriato, garanzie accessorie o fideiussioni o pegni o ipoteche a favore di ' (lettera s), "porre in essere ogni altra attività di competenza di un soggetto incaricato di recuperare i Crediti Rilevanti, firmando, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, atti, dichiarazioni, verbali, documenti, contratti e corrispondenza, ivi compresi atti e documenti per l'esecuzione delle previste formalità presso i Pubblici Registri" (lettera t), "rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti Rilevanti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni - totali o parziali - di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi Conservatoria dei Registri Immobiliari" (lettera u).

Inoltre, "tutti gli atti posti in essere e i documenti sottoscritti dal Procuratore, nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura, saranno validi a tutti gli effetti e vincolanti per e per i suoi successori ed aventi causa, con esonero dei competenti conservatori dei registri immobiliari e dei terzi in genere da ogni responsabilità al riguardo".

Dal contenuto della procura come appena riportato si evince che è delegata all'esercizio di numerosi e ampi poteri (con efficacia vincolante nei confronti di A), di fatto riconducibili alla attività di riscossione, come si ricava anche dal contenuto della lettera t, nonché dal fatto che è delegata a rilasciare

quietanze, rinunciare ai crediti rilevanti, rinunciare agli atti nelle procedure relative a crediti rilevanti, attività, queste, connesse al potere di recupero del credito.

Va inoltre evidenziato che nella procura in esame vi sono unicamente limitazioni connesse all'incasso dei crediti rilevanti; dal tenore letterale si desume pertanto che debba essere riconosciuto in capo a . il potere di incasso in relazione agli altri crediti, considerata altresì l'ampia portata della procura.

Né vale ad escludere questa conclusione la circostanza che nella procura sia previsto che "Resta inteso che ogni potere conferito al Procuratore in virtù della presente Procura non potrà includere attività oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e della L. n. 130 del 30 aprile 1999", attesa la genericità del richiamo alla legge 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), che non consente di ricavare quali specifiche attività la intenda escludere dalla procura, attributiva invece di numerosi (e specifici) poteri, ampiamente dispositivi dei crediti.

4. Pertanto, posto che nel caso in esame il collegio, sia pure con i limiti propri della cognizione tipica della sede cautelare, ritiene che siano stati di fatto attribuiti a Iqera Italia S.p.a. poteri di riscossione, ne consegue che la società delegata avrebbe dovuto essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 130/1999.

Né in senso contrario vale invocare la comunicazione della Banca d'Italia 11/11/2021, che non pare avere il significato attribuitole dalla convenuta.

Essa infatti è intitolata "Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza", e recita quanto segue:

"La crescita dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e le iniziative di derisking dell'attivo avviate dagli intermediari, anche su impulso della Vigilanza, hanno accresciuto negli ultimi anni le opportunità di business per le imprese operanti nel mercato della gestione e del recupero di crediti non performing.

Ne è conseguito un aumento del numero e dell'ammontare complessivo delle operazioni di cartolarizzazione; queste ultime hanno avuto ad oggetto anche attivi diversi da quelli bancari (crediti commerciali, sanitari, ecc.), concorrendo allo sviluppo di un mercato diversificato che coinvolge molteplici attori sottoposti a diversi regimi regolamentari

(gli originators, gli investitori e gli operatori a vario titolo coinvolti nell'attività di recupero).

In tale contesto, la Banca d'Italia ha intensificato l'azione nei confronti dei soggetti vigilati attivi nell'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cd. servicers), con l'obiettivo di acquisire una visione complessiva e comparata degli operatori, di valutarne l'operatività e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, di analizzare il quadro regolamentare vigente.

Com'è noto, l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata a livello nazionale dalla legge n. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis).

Con le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circ. 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. VII, par. 5), la Vigilanza ha provveduto a delineare in maniera più puntuale le prerogative e i rischi connessi con tale attività.

La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento. Le verifiche effettuate in questi anni hanno, tuttavia, messo in luce la diffusione di prassi di mercato non pienamente coerenti con il descritto quadro normativo, suscettibili di ostacolare il raggiungimento dei citati obiettivi.

In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto.

L'affidamento allo "special" dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità,

nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili".

La Banca d'Italia ha dunque raccomandato ai servicers di adoperarsi "per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan".

Con la comunicazione riportata la Banca d'Italia ha dunque criticato la prassi in vigore di attribuire poteri di riscossione dei crediti a soggetti non iscritti allo speciale albo, e ha invitato tutti i soggetti vigilati ad assicurare poteri di controllo sui soggetti non vigilati.

Nel caso di specie, peraltro, non sono specificati quali siano i controlli posti in essecre da nei confronti di la quale, come sopra riportato, può esercitare i poteri delegati con effetti vincolanti nei confronti della società vigilata, con ampia discrezionalità nella gestione dell'impostazione circa il recupero dei crediti, in contrasto con la ratio della direttiva citata.

5. Ciò premesso, considerato che avrebbe dovuto essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, si tratta di verificare le conseguenze della omessa iscrizione.

Al riguardo, il collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso anche da questo Tribunale con ordinanza in data 27/5/2024, che, con argomenti del tutto condivisibili, ai quali si rinvia, ha affermato la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto con cui è conferita la procura al soggetto delegato alla riscossione, così discostandosi motivatamente da quanto espresso dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 7243/2024.

nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili".

La Banca d'Italia ha dunque raccomandato ai servicers di adoperarsi "per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan".

Con la comunicazione riportata la Banca d'Italia ha dunque criticato la prassi in vigore di attribuire poteri di riscossione dei crediti a soggetti non iscritti allo speciale albo, e ha invitato tutti i soggetti vigilati ad assicurare poteri di controllo sui soggetti non vigilati.

Nel caso di specie, peraltro, non sono specificati quali siano i controlli posti in esseere da) nei confronti di , la quale, come sopra riportato, può esercitare i poteri delegati con effetti vincolanti nei confronti della società vigilata, con ampia discrezionalità nella gestione dell'impostazione circa il recupero dei crediti, in contrasto con la *ratio* della direttiva citata.

5. Ciò premesso, considerato che avrebbe dovuto essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, si tratta di verificare le conseguenze della omessa iscrizione.

Al riguardo, il collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso anche da questo Tribunale con ordinanza in data 27/5/2024, che, con argomenti del tutto condivisibili, ai quali si rinvia, ha affermato la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto con cui è conferita la procura al soggetto delegato alla riscossione, così discostandosi motivatamente da quanto espresso dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 7243/2024.

Ne consegue la carenza di potere rappresentativo in capo a , da cui deriva la necessità che, in sede di merito, sia sanato il difetto rilevato.

In questa sede cautelare, invece, non si può che prendere atto del vizio e dei suoi potenziali riflessi, e, in via cautelativa, sospendere il processo esecutivo.

6. Le spese di lite della precedente fase cautelare, come già liquidate dal giudice dell'esecuzione (con quantificazione non contestata) devono essere poste a carico della reclamata secondo il principio di soccombenza.

Parimenti, le spese della presente fase di reclamo, liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia, nonché della minima attività di studio (posto che gli argomenti spesi nella fase di reclamo ricalcano sostanzialmente quelli già affrontati nella precedente fase), devono essere poste a carico della reclamata secondo il principio di soccombenza.

p. q. m.

- sospende la procedura di espropriazione immobiliare n. r.g.e.;

- condanna a rimborsare a le spese di lite della precedente fase cautelare, liquidate nel complessivo importo di per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- condanna ... a rimborsare a le spese della presente fase di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 1.100,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 agosto 2024.

Il giudice relatore Dr.ssa Ilaria Benincasa

> La Presidente Dr.ssa Silvia Governatori